

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 marzo 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'art. 10, comma 16, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633;

VISTO l'articolo 4, par. 3 TUE;

VISTO l'articolo 102 del TFUE;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTO l'art. 132, n. 1, lettera a, della Direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006, 2006/112/CE;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia (seconda Sezione) del 23 aprile 2009, procedimento C-357/07;

VISTA la documentazione in proprio possesso;

CONSIDERATO quanto segue:

## **I. PREMESSA**

**1.** Il presente procedimento ha ad oggetto la valutazione dei comportamenti della società Poste Italiane S.p.A., la quale risulterebbe non applicare l’IVA sulla fornitura dei servizi postali rientranti nel servizio universale, contrariamente agli altri operatori attivi nell’ambito dei servizi postali liberalizzati, i quali invece applicano l’IVA sulla fornitura dei servizi da essi resi.

La condotta di Poste Italiane, operatore dominante in tutti i servizi postali rientranti nel servizio universale, potrebbe costituire un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 TFUE qualora si accertasse che Poste Italiane applichi ai propri clienti un prezzo finale privo dell’IVA anche nei casi di fornitura, nell’ambito del servizio universale, di servizi postali il cui prezzo della prestazione sia il frutto di negoziazioni individuali.

## **II. LA PARTE**

**2.** Poste Italiane, società capogruppo dell’omonimo Gruppo Poste Italiane, è stata trasformata da Ente Pubblico Economico in società per azioni a partire dal 28 febbraio 1998. Il capitale sociale di Poste Italiane è attualmente posseduto per il 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

**3.** Il Gruppo Poste Italiane è attivo nella prestazione di una vasta gamma di servizi postali ed è il gestore incaricato del servizio postale universale in Italia. Inoltre, fino al 31 dicembre 2010, Poste Italiane è stato l’operatore in monopolio legale dei servizi postali oggetto della riserva di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo n. 261/99. Poste Italiane è un gruppo verticalmente integrato e, direttamente o tramite sue controllate, è attivo nella prestazione di tutti i servizi postali interamente liberalizzati e a valore aggiunto.

Il fatturato realizzato dal Gruppo Poste Italiane nel 2010 (dati bilancio consolidato 2010) è stato pari a circa 19,6 miliardi di euro, di cui oltre 5 miliardi di euro relativi al settore dei servizi postali.

### III. IL CONTESTO NORMATIVO

#### *III.1 Il servizio universale*

4. L'art. 3 Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261, prevede che *“è assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutto il territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali montane, a prezzi accessibili all'utenza.*

*Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:*

- a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;*
- b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;*
- c) i servizi relativi agli invii raccomandati e assicurati”.*

5. Il servizio universale risponde alla necessità di assicurare alla generalità dei cittadini, su tutto il territorio nazionale, il diritto di fruire dei servizi postali in esso ricompresi, sulla base di determinati standard di qualità e di tariffe orientate ai costi, sottoposti al controllo dell'Autorità di regolamentazione<sup>1</sup>.

6. In base all'art. 23 Decreto Legislativo n. 261/99, così come modificato, da ultimo, dal Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 58, *“il servizio universale è affidato a Poste Italiane S.p.A.. per un periodo di 15 anni”*. Lo svolgimento del servizio universale è regolato dalle *“Condizioni generali di espletamento del servizio universale”*, approvate con Decreto 1 ottobre 2008 del Ministro dello Sviluppo Economico.

7. Sotto il profilo tariffario, l'art. 13 D.P.R. n. 261/99 dispone che *“le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale sono determinate, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza”*. È tuttavia riconosciuta a Poste la possibilità di applicare tariffe inferiori: il comma 3-bis dell'art. 13 D.P.R. n.

---

<sup>1</sup> In particolare, l'art. 3 del Decreto Legislativo n. 261/99 prevede che «il servizio universale risponde alle seguenti necessità:

- a) offrire un servizio tale da garantire il rispetto delle esigenze essenziali;
- b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;
- c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;
- d) fornire un servizio ininterrotto salvo casi di forza maggiore;
- e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle esigenze dell'utenza».

Sulla base di quanto disposto dall'art. 21 D.L. 22 dicembre 2011, n. 214, convertito in legge 6 dicembre 2011, n. 201, le funzioni di Autorità di Regolazione del settore postale sono svolte dall'Autorità di Garanzia delle Comunicazioni.

261/99 specifica, infatti, che *“qualora il fornitore del servizio universale applichi prezzi speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che esercitano attività commerciali, utenti all’ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia i prezzi sia le condizioni associate”*. La possibilità di applicare tariffe speciali è prevista anche dall’art. 7 delle Condizioni generali del servizio universale, il quale prevede che *“Poste può concludere con i clienti o gruppi di clienti accordi individuali che prevedano corrispettivi diversi, fondati sui volumi di traffico, in relazione anche alla destinazione e alle modalità di prelaborazione, accettazione e consegna degli invii, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261 del 1999”*.

**8.** I servizi postali rientranti nel servizio postale universale si possono distinguere in due tipologie: (i) i servizi riservati e che vengono erogati solo da Poste Italiane in esclusiva, (ii) i servizi non riservati che possono essere svolti anche da operatori postali diversi da Poste Italiane, quindi in un contesto concorrenziale, sulla base di specifiche autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico<sup>2</sup>.

**9.** I servizi postali riservati affidati in esclusiva a Poste, previsti dall’art. 4 D.P.R. n. 261/99, sono unicamente: *“a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’articolo 201 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285”*.

**10.** Al contrario, a seguito dell’adozione della Direttiva 2008/6/CE, come trasposta in diritto interno con il Decreto Legislativo 58/2011 sono stati, totalmente liberalizzati i seguenti servizi, prima oggetto di riserva:

- a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera entro il limite di peso di 50 grammi (tale limite decade se il prezzo è pari o superiore a 1,50 euro);
- b) indipendentemente dai limiti di peso e prezzo sopra indicati, gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie e alle procedure relative all’attività della Pubblica Amministrazione.

---

<sup>2</sup> In particolare, l’art. 5 D.P.R. n. 261/99 prevede che *“l’offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, è soggetta al rilascio di licenza individuale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico”*.

### **III.2 Il regime IVA sui servizi postali**

**11.** Tutti i servizi postali, fatta eccezione per quelli rientranti nel servizio universale erogati da Poste Italiane, sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto che, a partire dal 17 settembre 2011, sulla base di quanto disposto dall'art. 16 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, corrisponde, oggi, ad un'aliquota del 21 % sulla base imponibile<sup>3</sup>.

In base alle disposizioni vigenti nel seguito specificate, infatti, i servizi postali rientranti nel servizio universale, a determinate condizioni e solo per l'operatore Poste Italiane, sono esenti dall'IVA.

**12.** Al fine di inquadrare il regime dell'imposta sul valore aggiunto con riferimento ai servizi postali occorre procedere in primo luogo descrivendo il contesto normativo comunitario e successivamente quello nazionale.

**13.** A livello comunitario la disciplina relativa all'esenzione IVA per i servizi postali è regolata dall'art. 132, lettera a), della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il quale stabilisce che *“gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: a) quando sono effettuate dai servizi pubblici postali, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori a dette prestazioni, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni”*<sup>4</sup>.

**14.** In merito a tale ultima disposizione la Corte di Giustizia, nella Sentenza del 23 aprile 2009, causa C 357/07, ha precisato che la stessa *“dev'essere interpretata restrittivamente e in conformità all'obiettivo perseguito da tale disposizione, che le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori a dette prestazioni devono essere interpretate come quelle che i servizi pubblici postali effettuano in quanto tali, vale a dire a titolo della loro stessa qualifica di servizi pubblici postali. Una tale interpretazione s'impone, in particolare, in ragione della necessità di rispettare il principio di neutralità fiscale. [...] l'esenzione ... non si applica alle prestazioni di servizi né alle cessioni di beni accessori a dette prestazioni le cui condizioni siano state negoziate individualmente (enfasi aggiunta n.d.r.)”*.

**15.** La normativa comunitaria e le indicazioni della Corte di Giustizia sono state solo parzialmente recepite, a livello nazionale, dall'art. 10, comma 1, n.

---

<sup>3</sup> L'aliquota è stata aumentata in virtù delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 2-bis, lettera a), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 48. L'art. 2, comma 2-ter del D.L. n. 138/11 prevede che la nuova aliquota si applichi a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione. La legge è stata pubblicata in G.U. il 16 settembre 2011, n. 216, ed è entrata in vigore il giorno successivo.

<sup>4</sup> La norma ricalca interamente il precedente art. 13, parte A, n. 1, lettera a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.

16, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così come riformulato dall'art. 2, comma 4-bis, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge 22 maggio 2010, n. 73, il quale dispone che sono esenti dall'Iva *“le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione”*<sup>5</sup>.

**16.** In base alla norma sopra indicata, quindi, tutti i servizi postali rientranti nell'ambito del servizio universale, erogati da Poste Italiane, vengono prestati da tale operatore senza l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

#### **IV. I COMPORTAMENTI DI POSTE ITALIANE**

**17.** Poste Italiane risulta svolgere in regime di esenzione IVA tutti i servizi postali rientranti nell'ambito del servizio universale.

**18.** Infatti, Poste Italiane, eroga in totale esenzione IVA i seguenti servizi postali: posta massiva, posta non prioritaria, posta prioritaria nazionale e internazionale, raccomandata nazionale e internazionale, assicurata nazionale e internazionale, atti giudiziari, stampa (AP editoria, AP no profit, Posta Target), pacchi ordinario estero e nazionale, filatelia.

Rileva osservare, inoltre, che Poste Italiane, come emerge dalla documentazione dalla stessa prodotta<sup>6</sup>, sembrerebbe fornire, in esenzione IVA, anche i servizi postali sopra indicati, negoziati individualmente. I dati forniti da Poste evidenziano, infatti, che circa il 10-15% (in termini di valore) dei servizi rientranti nel servizio universale sono negoziati individualmente ai sensi dell'art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto.

I servizi resi sulla base di contrattazioni individuali rivestono - e, in prospettiva, rivestiranno - sempre maggiore importanza in considerazione del fatto che l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 58/11, di recepimento della Direttiva 2008/6/CE, ha determinato l'apertura al mercato anche del servizio di posta massiva in cui il cliente, tipicamente, riveste una posizione contrattuale forte. In quest'ambito Poste Italiane effettua, infatti, un numero di contrattazioni individuali pari a circa il 10-15% del valore del servizio.

**19.** Nel contesto sopra descritto, Poste Italiane, operatore dominante e con potere di mercato nella generalità dei servizi postali universali (tra questi

---

<sup>5</sup> Antecedentemente a tale modifica era previsto, sempre all'art. 10, comma 2, che fossero esenti dall'IVA *“il servizio postale e il servizio telegrafico nazionale”*. La disposizione era stata ulteriormente novellata dall'art. 11, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni in legge 22 marzo 1995, n. 85, il quale aveva previsto l'esenzione per *“le prestazioni relative ai servizi postali”*.

<sup>6</sup> Si veda la documentazione inviata da Poste Italiane il 17 ottobre 2011.

rilevano in particolare quelli non più in riserva aperti alla concorrenza), sembrerebbe formulare offerte commerciali alla clientela, comprese quelle conseguenti a negoziazioni individuali, senza l'applicazione dell'IVA, offrendo quindi prezzi inferiori rispetto a quelli dei concorrenti che sono invece tenuti ad applicare l'IVA.

## V. VALUTAZIONI

### *V.1. Il mercato rilevante del prodotto e geografico*

**20.** L'Autorità ha più volte rilevato che, in linea teorica, è possibile individuare distinti mercati del prodotto sulla base di una serie di parametri, quali il contesto regolamentare (invii rientranti nell'ambito del servizio universale riservato, invii rientranti nell'ambito del servizio universale non riservato, invii non rientranti nell'ambito del servizio universale), la natura della corrispondenza inviata (lettera, pacco, ecc.), il tipo di invio, i tempi di recapito, il destinatario dell'invio (nazionale, estero)<sup>7</sup>.

**21.** Nel caso di specie, si osserva che Poste è il fornitore del servizio universale il quale consiste in più attività ciascuna delle quali potenzialmente idonea a identificare distinti mercati rilevanti.

**22.** In primo luogo, viene in rilievo l'insieme dei servizi postali in riserva legale stabilita a favore di Poste. In questo ambito è configurabile un mercato rilevante la cui dimensione, anche sulla base di vari precedenti dell'Autorità, è nazionale.

**23.** In secondo luogo, rilevano i servizi postali universali non in riserva che hanno ad oggetto, tra l'altro, la posta massiva, la posta prioritaria (nazionale e internazionale), le raccomandate (nazionale e internazionale), la posta assicurata, le stampa, i pacchi. Ciascuno di tali servizi e le fasi di cui si compongono, per la natura dell'attività svolta e la domanda servita può costituire un mercato distinto fornito a livello nazionale.

**24.** Sulla base del fatto che esiste, da un lato, un monopolio legale connesso alla riserva, dall'altro una posizione in capo a Poste di ex monopolista e ancora primo operatore nella gran parte dei servizi rientranti nel servizio universale, Poste Italiane è operatore dominante in ciascuno dei mercati rilevanti. Si osservi che Poste svolge i servizi in tali mercati utilizzando

---

<sup>7</sup> Cfr. da ultimo, provv. n. 23065 del 14 dicembre 2011, A413 - *TNT Post-Poste Italiane*, in Boll. n. 48/11.

un'unica rete integrata: si tratta della rete composta dal personale nonché da tutta la parte tecnologica, gestionale, e strutturale.

**25.** Considerando, ai fini dell'analisi del presente caso, l'insieme dei servizi postali rientranti nel servizio universale, resi su tutto il territorio nazionale, Poste Italiane detiene una posizione particolarmente significativa che si attesta intorno al 90% sia in termini di numero che di valore degli invii.

La posizione dominante di Poste sussiste anche con specifico riferimento all'ambito della posta offerta alla clientela *business*. Si noti, sul punto, che Poste Italiane, fino al 31 dicembre 2010, offriva il servizio di Posta Massiva in regime di monopolio legale e tale servizio rappresenta circa il 50% in termini di volumi e il 30% in termini di ricavi dei servizi rientranti nel servizio universale.

**26.** Oltre alla posizione dominante di Poste deve segnalarsi che, sui mercati indicati, sussistono barriere all'ingresso di tipo regolamentare, costituite dalle autorizzazioni individuali necessarie per l'espletamento dei servizi.

## ***V.2. I comportamenti contestati***

**27.** I comportamenti di Poste potrebbero configurare un abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102 TFUE laddove si accertasse che la stessa fornisce in esenzione IVA anche i servizi oggetto di negoziazione individuale. Infatti, mentre tutti gli operatori postali devono applicare sui prezzi offerti l'imposta sul valore aggiunto, Poste Italiane beneficerebbe di un notevole vantaggio competitivo potendo formulare offerte esenti da IVA. Ne consegue che Poste Italiane sarebbe in condizione di formulare offerte che potrebbero non essere replicabili avendo una differenza di almeno il 20% in meno rispetto a quelle formulabili dai concorrenti. Tale differenza tra l'offerta di Poste e l'offerta dei concorrenti non deriverebbe da ragioni di efficienza o da diverse imputazioni dei costi tra Poste e gli operatori concorrenti, ma dalla mera non applicazione dell'IVA che, viceversa, viene applicata sui servizi resi dagli altri operatori. In altri termini, per poter offrire lo stesso servizio postale al prezzo offerto da Poste Italiane, i concorrenti dovrebbero applicare una riduzione proporzionale all'imposta sul valore aggiunto che grava sui loro servizi, mentre tale imposta non verrebbe applicata a quelli dell'operatore Poste Italiane. Tale riduzione potrebbe non essere sostenibile dai concorrenti che si troverebbero, conseguentemente, ostacolati nell'acquisire domanda e quindi ad operare in competizione con Poste Italiane: come tale la condotta di quest'ultima può assumere la natura



di fattispecie abusiva in quanto ostacola l'accesso al mercato di imprese concorrenti.

**28.** Tale condotta di Poste Italiane deve essere esaminata alla luce della normativa nazionale e comunitaria. Infatti, anche se la normativa italiana non ha recepito totalmente le linee interpretative dettate dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 23 aprile 2009, causa C-357/07, i servizi negoziati individualmente dovrebbero ritenersi esclusi dall'esenzione IVA, così come indicato nella predetta Sentenza, in virtù del principio di applicazione immediata delle pronunce rese in via pregiudiziale dalla Corte di Giustizia. Secondo le indicazioni della Giurisprudenza comunitaria deve, infatti, ritenersi che i servizi citati non debbano beneficiare dell'esenzione IVA e che tale percorso interpretativo, individuato dalla Corte di Giustizia, debba trovare immediata applicazione nell'ordinamento interno a prescindere dalla sua totale trasposizione in una disposizione normativa<sup>8</sup>.

**29.** In considerazione del contesto normativo in cui si inserisce la condotta di Poste Italiane, nel corso dell'istruttoria sarà valutato, laddove ne ricorrano i presupposti, in che misura i comportamenti posti in essere siano stati facilitati o imposti da disposizioni normative di settore. In tal caso, si dovrà verificarne la compatibilità con gli articoli 4.3 del TUE, 102 del TFUE e 106 del TFUE, come previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia relativa al caso Consorzio Industrie Fiammiferi, secondo cui, in presenza di comportamenti di imprese in contrasto con l'articolo 101 o 102 del Trattato CE, che sono imposti o favoriti da una normativa nazionale che ne legittima o rafforza gli effetti, un'Autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza cui sia stato affidato il compito di vigilare sul rispetto di tali disposizioni ha l'obbligo di disapplicare tale normativa nazionale<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> La Sentenza della Corte pronunciata in sede di giudizio pregiudiziale, infatti, deve essere considerata anche al di fuori del contesto processuale che l'ha provocata. Altri Giudici, dunque, nonché le Amministrazioni Nazionali, saranno tenuti a fare applicazione delle norme così come interpretate dalla Corte. In Giurisprudenza ha espresso questo principio in particolare, la sentenza della Corte Costituzionale del 23 aprile 1985, n. 113, resa in materia di applicabilità della normativa comunitaria (tra l'altro tributaria come nel caso di specie) in assenza di puntuale recepimento da parte dello Stato, la quale ha affermato che *"La normativa comunitaria entra e permane in vigore, nel nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato; e ciò tutte le volte che essa soddisfa il requisito dell'immediata applicabilità. Questo principio, si è visto sopra, vale non soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti, come nella specie, dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia"*.

<sup>9</sup> Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 9 settembre 2003, causa C-198/01.

### ***V.3 Il pregiudizio al commercio comunitario***

**30.** I comportamenti sopra descritti sono potenzialmente idonei a pregiudicare il commercio intracomunitario e, pertanto, appaiono integrare gli estremi per un'infrazione all'articolo 102 del Trattato TFUE. Secondo la Commissione Europea<sup>10</sup> il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.

Al riguardo, vale considerare che l'ipotizzato abuso di posizione dominante è idoneo a limitare la produzione e precludere o limitare l'accesso al mercato nazionale rispetto a quei soggetti che intendano entrare e/o operare in Italia offrendo servizi postali rientranti nell'ambito del servizio universale. Di conseguenza, la fattispecie oggetto del presente procedimento, apparendo idonea ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri, può essere valutata ai sensi dell'articolo 102 del Trattato CE.

RITENUTO che quanto sopra descritto è suscettibile di configurare un'ipotesi di abuso di posizione dominante da parte di Poste Italiane S.p.A. nel mercato italiano dei servizi postali, in violazione dell'articolo 102 del TFUE;

RITENUTO, pertanto, che il descritto abuso potrebbe essere idoneo a pregiudicare il commercio intracomunitario in quanto suscettibile di impedire e/o limitare la produzione e l'accesso al mercato nazionale;

### **DELIBERA**

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della società Poste Italiane S.p.A. per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 102 del TFUE, nonché per verificare in che misura tale condotta sia riconducibile in tutto o in parte all'art. 10, comma 1, n. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

---

<sup>10</sup> Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07, Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004.

b) la fissazione del termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte, o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "Credito" della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Valentina Depau;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione "Credito" della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essa delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 4 febbraio 2013.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*